

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Formazione continua e relative sanzioni disciplinari: obbligo a tutela della collettività e conforme a Costituzione che non è assolto con una generica attività formativa svolta in proprio

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all'art. 14 cdf (già art. 12 codice previgente) -che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 15 cdf (già art. 13 codice previgente)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

[massima ufficiale]

La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l'art. 23 né con l'art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell'iscrizione nell'albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l'accesso.

[massima ufficiale]

L'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista aveva ritenuto assolto l'obbligo in parola attraverso la "consultazione assidua e sistematica su internet di siti giuridici gratuiti" nonché, per quanto riguardava la formazione in materia deontologica, attraverso "le ripetute segnalazioni per comportamenti non ortodossi di colleghi a chi di dovere". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'impugnazione, confermando la sanzione comminata dal consiglio territoriale).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 150 (pubbl. 7.6.2019)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (cod. fisc. [OMISSIS]) avverso la decisione in data 22/9/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio Baffa;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ;

FATTO

1.- Con decisione richiamata in epigrafe il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, a conclusione del procedimento disciplinare svoltosi a carico dell'avv. [RICORRENTE], ha inflitto alla medesima la sanzione dell'avvertimento, avendola ritenuta responsabile del seguente addebito: *“violazione dell'art. 6 del Regolamento per la*

Formazione continua n. 25-C per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2011 - 2013. Fatti commessi in Reggio Emilia il 31.12.2013".

2.- Il procedimento disciplinare de quo trae origine dalla verifica, effettuata dal COA territoriale attraverso la piattaforma informatizzata denominata "riconosco", dalla quale è emerso che l'avv. [RICORRENTE] non aveva raggiunto il numero minimo dei crediti formativi per il triennio 2011 - 2013.

Invitata a inserire nel sistema eventuali crediti maturati e non comunicati ovvero a fornire, in caso di omissione, giustificazioni, l'interessata faceva pervenire in data 17 marzo 2014 nota con la quale deduceva di avere adempiuto all'obbligo formativo "*per lo più...in via autonoma*": (i) - sia in ragione del fatto di dovere "*conciliare i compiti di libera professionista*" con quelli familiari; (ii)- sia in ragione del fatto che la formazione continua, così come disciplinata in via regolamentare, risultava, a suo dire, in contrasto con la Costituzione e la normativa comunitaria, prevedendo un sistema basato sull'accREDITamento preventivo e sui "crediti formativi" rigido, "*sostanzialmente vincolato*", dovendosi per contro -specie in un contesto ove internet e la rete "*mettono a disposizione gratuitamente e senza vincoli di tempo e di spazio una notevole quantità di documenti, informazioni e contatti tra colleghi, il tutto di ottima qualità*", alternativi ai corsi accREDITati "*che ho trovato quasi sempre prolissi, spesso di discutibile qualità, spesso scarsamente improntati ad un'ottica pratica e spesso inadeguati allo scopo*"- consentire al professionista "*la libertà di formarsi ed aggiornarsi in autonomia secondo retta coscienza e con rigore scientifico, dandone semplicemente dimostrazione con ogni mezzo idoneo*".

Quanto all'ordine di considerazioni sub i, faceva presente, in particolare, di dovere provvedere ai suoi doveri di moglie e di madre (avendo un marito per necessità scarsamente collaborativo, essendo un lavoratore dipendente e due figli di 13 e 9 anni "*che devono essere seguiti*"), nonché di figlia (avendo due genitori "*molto anziani*", uno dei quali "*non è più fisicamente autosufficiente da tempo*"). Allegava a sostegno probatorio, autocertificazione dello stato di famiglia e verbale della commissione medica che aveva riconosciuto la "*totale invalidità*" del padre.

Quanto all'ordine di considerazioni sub ii, precisava di avere atteso autonomamente al proprio aggiornamento professionale con cura e diligenza attraverso: la consultazione assidua e sistematica su internet di siti giuridici gratuiti di ottima qualità, in grado di assicurare una formazione "*a mio avviso molto superiore a quella dei corsi accREDITati*", nonché di riviste giuridiche on line; la partecipazione a dibattiti e forum on line tra colleghi, utili strumento di confronto e di esperienze professionali; l'acquisto e lo studio di vari manuali nella materie di più specifico interesse professionale; l'abbonamento e la consultazione di banche dati, utilizzate quotidianamente nell'esercizio professionale; la redazione di vademecum e di un regolamento di arbitrato irrituale. Precisava, poi, per

quanto riguardava la formazione in materia deontologica, che potevano ritenersi forme pratiche di attuazione della stessa gli interventi (ben noti al COA) svolti nell'interesse della categoria *“per facilitare l'accesso alla cancelleria della volontaria giurisdizione”* e *“le numerose proteste per disservizi vari e ritardi dei servizi giudiziari”*, anche tramite articoli sulla stampa locale, nonché le ripetute segnalazioni *“per comportamenti non ortodossi di colleghi....a chi di dovere tutte le volte che vi è stata necessità”*.

Alla detta memoria veniva allegato anche un CD che documentava, per quanto possibile e senza sconfinare in possibili violazioni della privacy e del segreto professionale, le attività esposte.

3.- Con delibera del 7 aprile 2014, il COA, preso atto della memoria citata sub 2, deliberava che tutte le attività ivi esposte non erano utili ai fini del riconoscimento di crediti formativi e che, in particolare, l'attività di assistenza svolta *“nei confronti dei genitori ultraottantenni”* non era idonea ad integrare una causa di *“esonero”* dalla formazione obbligatoria continua.

Con nota dell'8 aprile 2014, il COA, ritenuto che il mancato assolvimento all'obbligo formativo era suscettibile di integrare un illecito disciplinare, nel dare comunicazione della delibera citata, richiedeva eventuali *“deduzioni”* a difesa.

4.- Con nota del 16 aprile 2014, l'avv. [RICORRENTE], negava di essere incorsa in violazioni di natura disciplinare; ribadiva il contenuto della prima memoria citata sub 2; precisava di non avere mai richiesto alcun *“esonero”* dall'obbligo di formazione continua, non avendo pertanto *“interesse tecnico”* a contrastare *“con mezzi formali”* la deliberazione che glielo aveva negato in assenza di specifica domanda; riaffermava il suo diritto ad assolvere all'obbligo formativo in autonomia secondo le modalità fino ad allora seguite; formulava, inoltre, critiche al sistema vigente della formazione continua, affermandone *“sotto vari profili l'illegittimità e l'inadeguatezza”* e l'incompatibilità, stante il *“sistema cristallizzato, rigido ed etero diretto di accreditamento “preventivo” e di “crediti formativi”... con una Professione Liberale come la nostra”*.

Deduceva, ancora, che posto che la formazione continua *“non è un obbligo fine a sé stesso”*, ma *“serve, o dovrebbe servire, per avere professionisti il più possibile preparati, efficienti e corretti”*, restava inesplicabile perché dovessero contare *“solo i “crediti”, mentre il lavoro, lo studio personale e la vita professionale del singolo paradossalmente non contano nulla”*. Esprimeva, pertanto, il convincimento che *“è urgente cambiare ciò che non funziona con realismo e attenzione al progresso tecnologico”*, indicando nella *“rete”* il mezzo più efficiente.

5.- Con delibera del 5 maggio 2014, il COA si determinava ad aprire procedimento disciplinare, formulando l'incolpazione trascritta sub. 1.-

Con nota pervenuta in data 20 maggio 2014, l'interessata deduceva che l'addebito mossole era "generico" e "insanabilmente viziato...da abuso di diritto e da eccesso di potere, in quanto io mi sono aggiornata e formata costantemente da sola e in gruppo e ne ho dato ampia dimostrazione", talchè "l'ordine non ha, per ovvie ragioni, il potere di sanzionare in via disciplinare chi si aggiorna da sempre costantemente e attua da sempre la deontologia nel quotidiano della sua vita professionale". Ribadiva, assorbentemente, che il sistema della formazione continua fosse contrastante "con la Costituzione e il trattato CEE" e che, pertanto, il Regolamento CNF n. 25-C andasse disapplicato in quanto illegittimo.

6.- Disposta la citazione a giudizio ed acquisita ulteriore memoria con cui insisteva nelle argomentazioni già proposte (sopra riassunte), nella seduta del 22 settembre 2014 l'incolpata, nel riportarsi alle difese già svolte, ribadiva che, a suo avviso, "la formazione non possa essere gestita dai crediti formativi ma debba essere lasciato spazio anche all'auto formazione" e di essersi "aggiornata continuamente su internet".

Con decisione depositata il 26 settembre 2014, il COA territoriale - premesso che il Regolamento per la Formazione continua n. 25-C "specificamente agli art. 3 e 4, stabilisce le modalità di assolvimento dell'obbligo suddetto indicando le tipologie di eventi e attività formative che, previo accreditamento da parte del competente Consiglio Forense, consentono di ottenere i crediti formativi" e che lo stesso "non prevede l'autoformazione né altre analoghe modalità formative"- riteneva che li incolpata non avesse assolto al relativo obbligo e le irrogava la sanzione dell'avvertimento.

7.- Avverso detta decisione propone rituale e tempestiva impugnazione l'interessata, affidata sostanzialmente a due motivi.

Col primo motivo, la ricorrente deduce di avere "curato costantemente" la sua formazione professionale prevalentemente in via autonoma secondo le modalità (di cui si è dato atto nella premessa di fatto: in particolare, sub 2) già esposte nella memorie prodotte davanti al COA, acquisendo comunque nel triennio 2011 - 2013 n. 29 "crediti formativi" "come da scheda estratta dal sito dell'ordine che allego sub 10". Non può, dunque, ritenersi integrata la violazione contestata, tanto più che il Regolamento CNF n.25-C del 2007 non può ritenersi più applicabile, conseguentemente dovendo essere disapplicato, perché non più compatibile con la norma primaria sopravvenuta di cui all'art. 11 legge n. 247/2012, che al comma III attribuisce sì al CNF il potere di stabilire con proprio Regolamento le modalità e le condizioni per assolvere all'obbligo di formazione continua "superando l'attuale sistema dei crediti formativi", di cui pertanto non potrebbe più tenersi conto.

Col secondo motivo, la ricorrente ribadisce le "considerazioni critiche" sul sistema formativo attuale già formulate davanti al COA (e di cui si è dato atto in premessa), in

particolare evidenziando come il sistema dei crediti formativi *“non valorizza e non stimola l'autonomia intellettuale e la responsabilità del singolo professionista”*, per di più affidando le sottostanti *“valutazioni scientifiche e didattiche”* ad *“entità, come gli ordini ed il CNF, nate con funzioni amministrative, composte da soggetti scelti con il metodo elettivo puro e semplice, e non in base a titoli scientifici e didattici”*. Si critica, nello specifico, che secondo detto sistema *“non vengono per nulla prese in considerazioni ai fini della formazione continua la consultazione di riviste giuridiche on line e partecipazione a gruppi di discussione on line in materia giuridica, nonostante, specie questi ultimi, siano di fatto il sistema più tempestivo ed efficiente”* di aggiornamento.

Il tutto per concludere che sarebbe *“paradossale”* che la sanzione inflittale venisse confermata.

8.- In sede discussione del ricorso, il PG ha concluso per il rigetto dello stesso; mentre la ricorrente, difesa da sé medesima, ha concluso per il suo accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, va rigettato.

1.- L'impugnativa proposta contiene una radicale critica del sistema della formazione continua (ritenuto inadeguato al fine e strutturato in termini tali da non valorizzare e stimolare l'autonomia e la responsabilità del singolo professionista) quale configurato dal Regolamento n. 25-C approvato da questo Consiglio il 13 luglio 2007, applicabile *ratione temporis* alla concreta fattispecie (essendo noto che ad esso è succeduto, poi, il Regolamento n. 6 approvato nella seduta del 16 luglio 2014, adottato in attuazione dell'art. 11, comma 3°, legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Tralasciando, dunque, tutta la parte (in verità, prevalente) del ricorso incentrato su tale aspetto [non integrando la contestazione detta - concernente la ratio, il fondamento e il funzionamento della formazione continua quale delineato dal Regolamento de quo - un motivo di impugnazione in senso proprio, quanto l'espressione di un (non condivisibile) “rifiuto” del sistema di formazione quale in concreto *“imposto”* dal Regolamento de quo in forma *“vincolata”*, ma senza base giuridica da *“entità, come gli ordini ed il CNF”*, sforniti in tesi delle competenze necessarie allo scopo], l'esame dell'impugnativa va limitata alle parti in cui l'avv. [RICORRENTE] denuncia: (i) - l'illegittimità del Regolamento de quo ed il suo contrasto con lo stesso dettato costituzionale; (ii)- il contrasto con la norma di rango primario successivamente entrata in vigore, ossia l'art. 11 della legge n. 247/2012, che dichiarando superato il sistema dei crediti formativi, avrebbe privato di validità ed efficacia il Regolamento del 2007, comportandone la sua caducazione e/o imponendone la sua disapplicazione; (iii)- l'erroneità, in ogni caso, della decisione impugnata per non avere ritenuto assolto l'obbligo formativo (pur nella riconosciuta carenza dei “crediti formativi” acquisiti nel triennio 2011- 2013: solo 29), pretermettendo tutta la vasta attività (cfr.

paragrafo 2 premessa di fatto) di aggiornamento e di formazione da lei svolta *"in via autonoma"*.

Tutti i tre profili di censura (che, peraltro, rimangono, in particolare i primi due, confinati a livello di mera enunciazione, mancando di adeguati sviluppi argomentativi) risultano privi di fondamento.

2.- Quanto al primo dei tre profili di ricorso, sarà sufficiente richiamare la giurisprudenza amministrativa (si vedano, in particolare: TAR Lazio Sez. III, 17 luglio 2009, n. 7081 e Sez. III, 14 ottobre 2009, n. 9911) che ha avuto modo di pronunciarsi affermativamente:

- sia sulla legittimità del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF nel luglio 2007, riconoscendo che le relative disposizioni sono *"poste nell'interesse della collettività ad una prestazione professionale sempre migliore"* (così, sent. n. 9911/2009, cit., in motivazione punto 1.4) essendo logico e razionale ritenere che il percorso iniziale (conseguimento del diploma di laurea ed esame di stato) che porta all'avvocatura non è di per sé solo sufficiente a garantire il pubblico circa la professionalità dell'avvocato per tutto il periodo successivo;

- sia sul potere del CNF di adottare il Regolamento de quo e di sanzionarne il mancato rispetto con norma deontologica, ravvisandosi la fonte legislativa di tale potere nell'art. 2, comma 3, d.l. 4 luglio 2006 n. 233, convertito nella l. 4 agosto 2006 n. 248 che *"non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare "misure" riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti"*, talchè dal momento in cui *"la serietà delle "misure" comporta la necessità di sanzione per il loro mancato rispetto...appare legittima la norma contenuta nell'art. 13 secondo canone, del codice deontologico che prevede il dovere degli iscritti di rispettare i regolamenti concernenti gli obblighi ed i programmi formativi"* (così, testualmente, nella motivazione della sentenza n. 9911/2009 cit., punto 1.4);

- sia sull'inesistenza di profili di illegittimità costituzionale, in particolare, in relazione agli artt. 33 e 23 della Costituzione (sul punto, v. motivazione della sentenza n. 7081/2009 cit, punti 5 e 6).

In senso conforme, sulle considerazioni svolte: CNF, 16 aprile 2014, n. 50, in motivazione.

3.- Quanto al secondo dei tre profili di ricorso (paragrafo 1, ii), si deve rilevare che l'art. 11 legge n. 247/2012, nel ribadire l'obbligo della formazione continua (al dichiarato fine, di rilievo generale, *"di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia"*: comma 1°), attribuisce espressamente al CNF il potere regolamentare di stabilire *"le modalità e le condizioni"* per l'assolvimento

dell'obbligo formativo (comma 3°): obbligo che, pertanto, viene confermato ed, anzi, reso ancora più esplicito e cogente con norma espressa di rango primario.

Si può, quindi, ritenere che - a parte le novità che il nuovo Regolamento per la formazione continua approvato il 16 luglio 2014 introduce rispetto a quello precedente anche tenuto conto della sperimentazione che si era avuta nel triennio precedente e delle criticità emerse - il quadro normativo complessivo concernente la formazione continua non muta e si evolve in continuità.

Si deve, pertanto, ritenere che il Regolamento del 2007, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sia rimasto in vigore sino all'emanazione del nuovo Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014, applicandosi perciò alla fattispecie de qua, in virtù del fatto che lo *ius superveniens* (art. 11 legge n. 247/2012) non contiene alcuna abrogazione espressa in materia di formazione continua e, per altro verso, che il sistema della formazione precedente rientra nel regime di *prorogatio* previsto dall'art. 65, comma 1, legge n. 247/2012 (*" Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate "*) appunto perché il sistema di formazione continua delineato dalla nuova legge professionale si pone, come detto, in linea di continuità con quello precedente (quest'ultimo, quindi, compatibile con quello successivo), essendo lo stesso imperniato, come il precedente, sempre sul meccanismo dei crediti formativi, che non sono venuti meno, ma sono stati semplicemente ripensati e rimodulati, essendosi ritenuto che il riferimento contenuto nel comma 3° dell'art. 11 legge n. 247/2012 (*"superando l'attuale sistema dei crediti formativi"*) potesse e dovesse intendersi non come soppressione tout court degli stessi, ma come una rivisitazione del modo di computarli: non più su base esclusivamente temporale (in base all'equazione: "1 ora = 1 credito", di cui all'art. 3, comma 2°, del Regolamento del 2007), ma sulla base *"di una serie di criteri oggettivi e predeterminati, tra i quali quello temporale costituisce solamente uno di essi"* (così, testualmente, nella relazione di accompagnamento del nuovo Regolamento 2014), restando tuttavia il "credito formativo" *"l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione"* (secondo la definizione che lo stesso Regolamento n. 6/2014 ne dà all'art. 5).

4.- Manifestamente infondato, infine, è anche il terzo profilo di ricorso (punto 1- iii), col quale, in sostanza, si lamenta la mancata considerazione, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, di tutta l'attività di aggiornamento svolta "in via autonoma".

Il Regolamento per la formazione continua del 2007 prevede che l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua avvenga con la partecipazione agli eventi formativi di cui all'art. 3 organizzati e/o accreditati nelle forme ivi previste, ovvero mediante lo svolgimento delle attività formative indicate nell'art. 4, tra cui anche quelle "di

studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell'ordine competenti" (lettera e).

E', dunque, consentita anche l'attività di autoaggiornamento, che, tuttavia, dovendo soggiacere a verifica e controllo, necessita di preventiva autorizzazione (previsione sostanzialmente analoga è stata mantenuta anche nel nuovo Regolamento del 2014: art. 13, lett. f).

E', dunque, esclusa un'attività di autoaggiornamento, completamente "autogestita", ossia svolta in via del tutto autonoma e senza previa autorizzazione.

Deve, dunque, trovare continuità il principio già altre volte affermato da questo Consiglio per il quale *"l'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (nel caso di specie, il professionista aveva ritenuto assolto l'obbligo in parola per la consultazione di riviste, libri, banche date, e la partecipazione a convegni non accreditati)"* (CNF, 25 luglio 2016, n. 218. Esattamente conforme: CNF, 23 luglio 2015, n. 123).

5.- La decisione impugnata, conclusivamente, va confermata quanto alla sussistenza dell'illecito disciplinare contestato.

6.- Venendo ad esaminare il profilo sanzionatorio, va considerato l'art. 65, comma 5°, legge n. 247/2012 ha esteso alle sanzioni disciplinari il criterio penalistico del favor rei, in luogo di quello del "tempus regit actum", con la conseguenza che le norme del nuovo CDF approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato (Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2015, n. 3023. In senso conforme, per la giurisprudenza di questo Consiglio, tra le tante: CNF, 12 luglio 2016, n. 180; CNF, 23 luglio 2015, n. 123 e CNF, 18 luglio 2015, n. 112).

Ora, la violazione contestata alla ricorrente è riferibile alla disposizione di cui all'art. 13 del CDF previdente (*"dovere di aggiornamento professionale"*) che trova corrispondenza: quanto al "principio generale", nell'art. 15 del nuovo CDF (*"dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua"*) e, quanto al "canone secondo" (per il quale *"è dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi"*) nell'art. 70, comma 6°, del nuovo codice. L'art. 15 non prevede un apparato sanzionatorio autonomo (con la conseguenza che la sanzione applicabile dovrà essere individuata in una tra quelle previste nell'art. 22 c. 1°, da fissarsi in concreto avuto riguardo ai criteri dettati dall'art. 21, commi 2°, 3° e 4°, anche tenuto conto dei criteri ex art. 22, comma 2°, che valgono ad attenuare ovvero aggravare la

sanzione), mentre la violazione dell'art. 70, c. 6°, è punita con la sanzione edittale dell'avvertimento.

La sanzione in concreto applicata, quindi, va confermata, essendo stata contenuta nell'avvertimento e non ravvisandosi - tenuto conto altresì che l'inosservanza dell'obbligo formativo è sostenuto (come le difese svolte dalla ricorrente davanti a questo Consiglio e davanti al COA territoriale evidenziano) da una consapevole volontà di eluderlo nei termini in cui è previsto e disciplinato dal Regolamento - ragioni per fare applicazione della norma di cui all'art. 22, comma 4° del nuovo CDF.

P.Q.M.

visti gli artt.50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso, confermando integralmente la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2018.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 novembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria